

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata tra:

- A) il/la signor/signora _____,
nato/a a _____, il _____,
residente in _____, Prov. _____,
via _____,
Codice Fiscale _____
Email _____, Tel./Cell. _____, nel prosieguo
chiamato Assistito;
- B) l'Avv. **ALESSANDRO RAFFO** del Foro di Roma con studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, e mail avv.alessandro.raffo@gmail.com, pec alessandroraffo@ordineavvocatiroma.org, C.F. RFF LSN 68P10 H501G, P. IVA 10521170588, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. BZ7C014704P, scadenza 31.07.2018, emessa dalla LLOYD'S, nel prosieguo chiamato Avvocato

PREMESSO CHE

- il presente contratto regola la natura giudiziale dell'incarico da espletare da parte dell'avv. ALESSANDRO RAFFO in relazione al giudizio (barrare la/le relative caselle):
 - la costituzione nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Alice Serra, rubricato al n. R.A.C.L. 29/2011, promossa da Pietrino Fadda e Gianfranco Pinna nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'accertamento della nullità/annullabilità o, comunque, per la disapplicazione del D.D. n. 178/2010 (bando per la progressione economica dalla fascia F3 alla fascia F4 del profilo professionale di ispettore del lavoro), della graduatoria di cui al D.D. n. 229 del 30/12/2010 e di tutti gli atti connessi e conseguenti, con prossima udienza fissata al 20 febbraio 2018;
 - l'appello avverso la sentenza n. 12 resa dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, Giudice dott. Riccardo Ponticelli, in data 11 gennaio 2018, nell'ambito della causa rubricata al n. R.A.C.L. 704/2011, sentenza che ha dichiarato *"la nullità delle graduatorie definitive riguardanti le progressioni economiche per l'area funzionale III, dalla fascia retributiva F3 a quella F4 per il profilo di ispettore tecnico, le progressioni economiche per l'area funzionale III, dalla fascia retributiva F1 a quella F2 per il profilo di ispettore del lavoro e le progressioni economiche per l'area funzionale III, dalla fascia F3 alla fascia F4 per lo stesso profilo, approvate con i decreti n. 145 del 17 settembre 2012, n. 159 del 2 ottobre 2012, e n. 121 del 26 giugno 2013 (quest'ultimo parzialmente modificato dal decreto n. 143 del 30 luglio 2013)"*;
- l'Assistito dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili ad opera del difensore e dei suoi domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
- l'Assistito dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto;
- l'Assistito dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, secondo comma, del d. lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;

PRESTATO

il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

1. L'Assistito conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nelle/nella controversie/a di cui in premessa.
2. L'Assistito dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato, del grado di complessità della controversia, nonché dei costi prevedibili.
3. L'Assistito dichiara di essere stato informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
4. L'Avvocato s'impegna ad informare per iscritto l'Assistito di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando anche l'opportunità della integrazione della difesa.
5. L'Assistito, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dall'Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 Ausiliari.

Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e/o collaboratori per lo svolgimento della prestazione.

Art. 4 Determinazione del compenso

1. Il compenso per le suindicate prestazioni professionali è stato consensualmente fissato (barrare la relativa casella):
 - per entrambi i giudizi indicati in premessa nell'importo a € 100,00;
 - per uno solo dei giudizi indicati in premessa nell'importo a € 60,00.
2. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.
3. Il compenso, come sopra determinato, riguarda esclusivamente il grado di giudizio considerato, fino all'emissione del provvedimento che lo definisce, con espressa esclusione di ogni grado successivo per il quale verrà predisposto ulteriore ed apposito preventivo.
4. Sono, altresì, a carico dell'Assistito e dallo stesso corrisposte all'Avvocato a semplice richiesta, le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le spese di C.T.U. o C.T.P., le spese di notifica, ecc.), nonché le eventuali spese di lite a cui l'Assistito dovesse essere condannato e che dovranno essere versate direttamente nei confronti delle controparti processuali.

Art. 5 Termini di corresponsione del compenso

1. L'Assistito verserà detti importi contestualmente alla stipula della presente scrittura privata ed alla autenticazione del mandato speciale. Il mancato pagamento dei pagamenti richiesti e/o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione di diritto del presente contratto.
2. L'Assistito è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
3. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dall'Avvocato.
4. L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese di soccombenza poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.
5. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'Assistito verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta, applicandosi i parametri previsti dal DM 55/2014.

Allegati:

- 1) copia documento identificativo dell'Assistito;

2) copia codice fiscale (o tessera sanitaria con l'indicazione del codice fiscale) dell'Assistito.

Luogo e data

Firma Assistito

Avv. Alessandro Raffo

Per approvazione espressa all'esito di specifica negoziazione delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- art. 2, comma 2, nella quale l'Assistito dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato del grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili;
- art. 2, comma 3, nella quale l'Assistito dichiara di essere stato informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto;
- art. 5, comma 2, nella quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;
- art. 5, comma 3, nella quale si prevede che l'Assistito è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte;
- art. 5, comma 4, nella quale si prevede che ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato;
- art. 5, comma 5, nella quale si prevede che l'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito;
- art. 5, comma 6, nella quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'Assistito verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Luogo e data

Firma Assistito
